

**BANDO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL' ACADEMIA DI BELLE ARTI
"PIETRO VANNUCCI" DI PERUGIA**

LA DIRETTRICE

- vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- visto il d.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali secondo quanto previsto dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- visto lo Statuto vigente dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" Perugia;

DECRETA

l'indizione delle operazioni di voto per il rinnovo della Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia per il triennio 2026-2028.

ART. 1

Elezione dei Rappresentanti

Le elezioni per il rinnovo della Consulta degli studenti, valida per tre anni dalla nomina dei rappresentanti, sono indette per il giorno 18 dicembre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2

Commissione elettorale

La Commissione elettorale, composta da tre componenti di cui uno con la qualifica di Presidente, è nominata con decreto della Direttrice entro il 10 dicembre 2025.

La Commissione ha il compito di formare gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti agli articoli 3 e 4 del presente bando. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente bando.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi degli elettori attivi e passivi sono segnalate al Presidente della Commissione fino a dieci giorni prima delle votazioni. In tal caso la Commissione provvede alla modifica dell'elenco.

La Commissione si insedia presso il Seggio elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente della Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi.

ART. 3

Elettorato attivo

L'Elettorato attivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e di II livello.

ART. 4

Elettorato passivo

L'Elettorato passivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e di II livello che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari e che siano in regola con il versamento dei contributi. Il possesso dei requisiti di eleggibilità è attestato dalla Commissione elettorale. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, a mezzo pec al seguente indirizzo pec@abaperugia.org entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2025. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale, che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale. Le candidature e i relativi programmi elettorali sono pubblicati sul sito web dell'Accademia. La Consulta è composta da cinque studenti. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

ART. 5

Operazioni di voto

Nei giorni e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con un documento di riconoscimento e apposta la propria firma nell'apposito registro, ritira da un componente del Seggio elettorale la scheda elettorale. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze. Chiusa la scheda, il votante la introduce nell'apposita urna. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto in precedenza nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale deve riporre tutto il materiale in un luogo chiuso assicurandosi che lo stesso non venga in nessun modo alterato dandone atto nel verbale delle operazioni.

ART. 6

Scrutinio e nomina degli eletti

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto è in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.

Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti utile per la successiva proclamazione degli studenti eletti a cura della Direttrice. A parità di preferenze risulta eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane anagraficamente.

La Commissione elettorale trasmette alla Direttrice il verbale delle votazioni. La Direttrice, sulla base dei risultati, nomina gli studenti eletti nella Consulta con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.

Tutto il materiale elettorale viene inserito in un plico sigillato che rimane conservato agli atti nei termini di legge.

La Direttrice
(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

